

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 694 DEL 02/08/2024 ADOTTATA DAL DIRIGENTE

OGGETTO: MODIFICA PERMANENTE VIABILITÀ - MODIFICA ORDINANZA N° 652/2024 - ISTITUZIONE AREA PEDONALE PERMANENTE ED ISTITUZIONE AREA PEDONALE TEMPORANEA - VIA DELLA PINETA -CASTIGLIONCELLO

PROPONENTE: U.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE U.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La Comandante

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 105 del 10 Aprile 2024, con la quale viene istituita a Castiglioncello, un'area pedonale all'interno della Pineta Marradi valida nella parte Ovest in maniera permanente tutti i giorni dell'anno e nella parte Est solo per la stagione estiva, durante i periodi di apertura del parcheggio realizzato nell'area del campo di calcio adiacente alla pineta, per 24 ore al giorno;

Vista la precedente ordinanza n° 652/2024 con la quale, data la presenza in Via della Pineta Marradi a Castiglioncello, del mercato settimanale estivo il giovedì e di posteggi fuori mercato nel periodo estivo, nonché, date le particolari caratteristiche strutturali e ambientali di Via della Pineta Marradi, viene interdetta la circolazione ai veicoli a motore, mediante la suddivisione dell'area in due sotto-zone regolamentate con periodi diversi, una ad Ovest in cui la circolazione è vietata tutto l'anno ed una ad Est in cui la circolazione è vietata solo nel periodo di apertura del parcheggio del campo di calcio, disciplinandone l'accesso;

Preso atto della presenza di un refuso informatico nel dispositivo dell'ordinanza n° 652/2024, dal momento che si ritiene opportuno controllare mediante un sistema di controllo telematico omologato del transito veicolare, solo l'accesso autorizzato dei veicoli e non anche il transito veicolare in uscita;

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del decreto del Dirigente n. 1160 dell' 08.05.2024, nonché della disciplina prevista dall'art. 6 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che in assenza a vario titolo della Comandante della Polizia Municipale, questa sarà sostituita dalla Vice Comandante pro tempore individuata con decreto del Dirigente n° 1160 dell'08.05.2024, nonché dalla disciplina prevista dall'art. 6 bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 37 comma 4 del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi secondo il quale "Gli incarichi che giungono a scadenza con il mandato del Sindaco protraggono la loro efficacia finché il nuovo Sindaco non provvede con apposito provvedimento alla relativa attribuzione";

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e degli artt. 11 e 12 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo adottato con D.G. 351 del 29.12.2022, né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il Responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;

ordina

il dispositivo contenuto nell'ordinanza n° 652/2024 per la disciplina viaria istituita a Castiglioncello, in Via della Pineta, è sostituito dal seguente:

- Area pedonale con validità 0-24 tutti i giorni dell'anno, sul lato Ovest, nella sezione compresa tra via della Pineta, l'area della pineta a Ovest del campo di calcio ed il viale interno alla pineta fino al campo di calcio;
- Area pedonale con validità 0-24 durante i periodi di apertura del parcheggio realizzato nell'area del campo di calcio, adiacente alla Pineta Marradi, sul lato Est, nella sezione compresa tra via della Pineta dalla discesa di accesso al mare, l'anello asfaltato adiacente al campo di calcio e l'area interna ed esterna a questo.

I veicoli autorizzati potranno accedere all'area pedonale permanente, transitando dal lato Ovest di Via della Pineta.

I veicoli autorizzati potranno accedere all'area pedonale stagionale, transitando dal lato Est di Via della Pineta.

E' vietata la circolazione ai veicoli non autorizzati all'interno di entrambe le sezioni dell'area pedonale e la sosta anche di quelli autorizzati al transito.

Il controllo dell'accesso all'area pedonale sarà effettuato mediante un sistema telematico omologato. I varchi saranno installati in Via della Pineta lato Ovest e in Via della Pineta lato Est.

Il transito all'interno dell'area pedonale è consentito ai veicoli di soccorso (polizia ambulanze, vigili del fuoco), ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno, a quelli adibiti al servizio di raccolta rifiuti e, comunque, alle categorie elencate nel "Disciplinare tecnico per l'accesso all'area pedonale della Pineta Marradi di Castiglioncello" allegato, facente parte integrante del presente atto, con le modalità in esso contenute.

É, inoltre, consentito il transito ai veicoli adibiti al carico/scarico di merci, previa autorizzazione rilasciata da questo Comando di Polizia Municipale, tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00.

Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere messa in opera nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e artt. 30-43 del Regolamento di Esecuzione) e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002) e nel rispetto del Decreto Interministeriale 22.01.2019.

La necessaria segnaletica stradale, è installata a cura della U.O. Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo dell'Ente.

Come stabilito dall'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR ai sensi del D.L.gs 104/2010, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ispettore della Polizia Municipale Manuel Petza.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

La Comandante DALIDA COSIMI / ArubaPEC S.p.A.